



ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, n.25 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 –C.M. PEIC82000D tel. 085/974608 – 085974772
e-mail: peic82000d@pec.istruzione.it, peic82000d@istruzione.it
sito: www.comprendivocepagatti.gov.it

PROTOCOLLO

su modalità di VERIFICA e di VALUTAZIONE

per gli ALUNNI con Bisogni Educativi Speciali.

Alcuni dei principali riferimenti normativi:

- **il T.U. 297 del 1994**
- **il DPR 22 giugno 2009, n. 122;**
- **l' O.M. 90 del 2001**
- **il DPR 12 luglio 2011 n. 5669 e relative Linee Guida;**
- **il Dlgs 62 del 2107;DM 741 e 742 del 2017**
- **la C.M. 1865 del 10/10/2017**

Si ritiene opportuno fornire delle precisazioni in merito **ai criteri e alle modalità di valutazione** da adottare per gli alunni con BES delle varie classi dell'Istituto.

La normativa afferma che:

“La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, allegate al DM 5669 del 12 luglio 2011, pag.28).

A livello generale, la **valutazione degli alunni con BES** deve:

- essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);
- essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all'alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team docenti/ consiglio di classe;
- tenere presente:

a) la situazione di partenza degli alunni;

b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento;

c) i **livelli essenziali** di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali;

d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

Inoltre deve:

- verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;
- prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne;
- essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell'ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali.

La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM 5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno.

Non va considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di **sostanziale equità**.

→VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non può far riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi ma a criteri o scale valutative inseriti riferiti al PEI.

Nel valutare l'esito scolastico i docenti faranno riferimento:

- al grado di maturazione e di autonomia, alla comunicazione, alla relazione, alla socializzazione e alle potenzialità negli apprendimenti raggiunti globalmente dall'alunno (T.U. 297/1994);
- al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che

*“ La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al **comportamento, alle discipline e alle attività** svolte sulla base del **piano educativo individualizzato**, ed è espressa con voto in decimi.”*

Per gli alunni con certificazione, il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi.

La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e **non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione tranne che nei casi di alunni portatori di gravi disabilità (Dlgs 62/2017)**

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.

La **flessibilità** concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui la

valutazione differenziata per discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza di PEI rivolti principalmente al raggiungimento **di una maturazione globale di autonomie personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione**, e per alunni di scuola primaria si può far riferimento alla valutazione degli obiettivi previsti nei Campi di Esperienza della Scuola dell'Infanzia, tra i quali è possibile rintracciare i precursori degli obiettivi disciplinari della Scuola Primaria.

→VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON GRAVE DISABILITA'.

Per la valutazione degli alunni **con grave disabilità** si terrà conto degli standard formativi (di seguito riportati) e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche utili per la certificazione delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Il documento di valutazione è teso a valorizzare e valutare le potenzialità, i punti di forza ed i progressi degli alunni in relazione al Piano Educativo Individualizzato i cui obiettivi, proprio perché personalizzati, possono e/o devono essere valutati con una scheda altrettanto individualizzata. **La qualità dell'integrazione si costruirà non solo nell'ambito strettamente cognitivo, ma anche in quello affettivo-relazionale e psico-motorio.**

Alcuni STANDARD FORMATIVI per alunni/e con grave disabilità da declinare nel PEI

HANDICAP GRAVE

Sviluppo delle abilità motorie

Alcuni esempi: apprendimento, controllo e stabilizzazione degli schemi riflessi ed automatici posturali, deambulatori, manipolativi e di controllo della testa e del corpo

sviluppo dei processi cognitivi

alcuni esempi: interpretazione dei segnali e dei simboli per le aree della vita quotidiana più prossimi alla persona.

sviluppo delle competenze espressive

alcuni esempi: capacità di espressione spontanea del vissuto(percepito e fantastico-immaginario) in modo globale attraverso i diversi canali (gestuale; grafico-pittorico come traccia, macchia e colore; plastico; sonoro e verbale) e, dove possibile, di prime competenze comunicative nei singoli settori.

Sviluppo delle abilità sociali

Alcuni esempio: apprendimento di catene di comportamenti progressivamente più autonomi relativi alla sfera personale (pulizia e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, spostamenti e compiti nell'ambito familiare), e a quella scolastica (ordine del posto, spostamenti e orientamenti nella scuola, rapporti sociali nel lavoro didattico e nei giochi).

La valutazione degli alunni con grave disabilità viene espressa con **voto in decimi**

→INSEGNAMENTO DIFFERENZIATO

Per i fini e gli obiettivi dell'insegnamento differenziato è utile seguire le seguenti indicazioni e adottare obiettivi educativi quali:

1. potenziamento delle capacità e individuazione/valorizzazione del canale espressivo privilegiato dall'alunno/a:

- la libera manifestazione di sentimenti e aspettative;
- la valorizzazione delle esperienze compiute;

2. consapevolezza e rappresentazione del sé:

- il potenziamento del concetto di spazio e di tempo;
- la connessione tra interessi e attività;
- la valorizzazione dell'esperienza della propria corporeità con l'esercizio delle facoltà senso-percettive e degli strumenti motori;
- la socializzazione nel gruppo;
- l'esperienza del movimento intenzionale negli spazi vissuti.

3. valorizzazione delle capacità residue rispetto alle deficienze e alle menomazioni e favorire:

- la migliore organizzazione possibile dell'equilibrio psico-motorio;
- l'autostima;
- l'acquisizione di nuove abilità e modelli comportamentali;
- la capacità di comunicazione;
- l'integrazione nella realtà naturale e sociale.

Nel PEI si faccia esplicita menzione delle tecniche e/o dei metodi usati in terapie e a scuola per il raggiungimento dei previsti obiettivi di apprendimento.

OPERATIVAMENTE:

- Nella **scuola Primaria e Secondaria di I grado** verrà utilizzata una scala di valutazione numerica da 5 a 10 e relativi livelli con la descrizione validi sia per valutare gli assi del PEI sia per valutare il comportamento sociale e di lavoro.

VOTO IN DECIMI	descrizione	LIVELLO
9-10	Ottimo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti nel PEI	A
7-8	Buon raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI	B
6	Sufficiente raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI	C
5	Obiettivi previsti nel PEI raggiunti solo in parte.	D

- Per i casi di alunni con lieve/media disabilità, nel documento di valutazione, è prevista la trascrizione di **un giudizio globale**, ma **non deve comparire** alcun riferimento specifico al PEI o alla L. 104/1992:

Nel caso di alunni/e con grave disabilità va fatta esplicita menzione alla L. 104/1992 e all'OM. 90 del 2001 in calce alla scheda di valutazione, nella sezione in cui viene trascritto il giudizio globale quadrimestrale, con la seguente dicitura:

“La valutazione è riferita agli obiettivi del PEI: DPR 122 del 2009 e O.M. 90 del 2001”

Inoltre sui verbali deve essere specificato il tipo di percorso differenziato effettuato dall'alunno/a e utilizzata la seguente dicitura :

“ LE VALUTAZIONI DISCIPLINARI, NEL CASO DI ALUNNI CON GRAVE DISABILITA', SONO DA INTENDERSI STRETTAMENTE CORRELATE AGLI ASSI INDIVIDUATI NEL PDF DECLINATI NEGLI OBIETTIVI DEL PEP”

sia da parte del docente di classe nel proprio registro personale delle discipline, sia nel registro di classe in CONDIVISIONE DOCENTI.

- Inoltre i piani didattici personalizzati e individualizzati saranno condivisi con le famiglie come da disposizioni indicate nella normativa vigente.

→VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

I team docenti/consigli di classe degli alunni/e con DSA dovranno:

- programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);
- impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale l'alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;
- permettere l'uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica (scritte e/o orali);
- recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti;
- tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;
- tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte;
- nell'esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline);

- valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo;
- passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento a una **valutazione formativa**, i cui tratti distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione.

→ VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES

(Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale)

Sulla base della D.M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e della C.M. n° 8 del 06/03/2013. Si riporta la parte della circolare esplicativa (n° 8 del 06/03/2013) che espone la posizione del Ministero sugli alunni con Bisogni educativi speciali. Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.

*“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate ”*.

Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti verbalizzare i casi che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES.

Per la valutazione i team docenti faranno riferimento:

- ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all'apprendimento sia alla maturazione personale;
- all'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto;

La valutazione si ispira dunque ad una necessaria gradualità in rapporto al progredire dell'acquisizione della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione, all'impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate.

È, inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali percorsi:

- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- **stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari** che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune;
- sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della valutazione, **curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato.**

Un'adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

In riferimento al Dlgs 62 del 2017 , DM 741e 742 del 2017 e C.M 1865 del 10/10/2017

→PROVE INVALSI

ALUNNI CON DISABILITA'

- Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

ALUNNI CON DSA

- Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

→ESAME DI STATO in riferimento al Dlgs 62 del 2017

➤ ALUNNI DISABILI

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone prove differenziate idonee** a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con **l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- Le prove differenziate hanno **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del **conseguimento del diploma finale**.
- L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri comuni previsti a tutti gli alunni.
- Agli alunni con disabilità che **non si presentano agli esami** viene rilasciato un **attestato** di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

➤ ALUNNI CON DSA

- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola **primaria** dai docenti contitolari della classe e nella **SSPG** dal consiglio di classe.
- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- Per l'alunno/a la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la **dispensa** dalla **prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
- In casi di **particolare gravità del disturbo di apprendimento**, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, **su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe**, è **esonero** dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
- In sede di esame di Stato sostiene **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, con **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

- Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di **dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla L. n. 170/2010, indicati nel piano didattico personalizzato.
- L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli alunni.
- Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

→ CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

al termine DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA

Da Art. 3 DM 742 del 2017: *“Per le alunne/i con disabilità certificata ai sensi della L. 104 del 1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove è necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI”*

e al termine DEL I CICLO D'ISTRUZIONE

da art. 4 del DM 742 del 2017: *“Per le alunni/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi del piano educativo individualizzato”.*

Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

✓ PROVE DIFFERENZIATE CON VALORE EQUIVALENTE

- Nel decreto viene affermato il principio che per il superamento dell'esame di Stato al termine del primo ciclo, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP **hanno valore equivalente** alle prove ordinarie. **Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgono di misure dispensative.**
- **E' una novità importante che stabilisce il diritto all'ottenimento del DIPLOMA di SSPG da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.**

PROSPETTO RIASSUNTIVO

VALUTAZIONE DI CIASCUN ALUNNO/A CON BES:

- PERSONALIZZATA
- PREVISTA NEL PDP/PEI
- CONDIVISA DAL TEAM DOCENTI
- FLESSIBILE
- CHE UTILIZZA GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PREVISTI DALLA NORMA
- CHE NON PUO', QUINDI, ESSERE UGUALE PER TUTTI.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

GLI ERRORI DA EVITARE NELLA VALUTAZIONE DELL'ALUNNO/A CON BES

- ✓ Non proporre compiti superiori alle effettive capacità dell'alunno/a.
- ✓ Non proporre modalità valutative che non siano previste nel PDP/PEI.
- ✓ Non proporre verifiche su parti del programma che non siano state effettivamente svolte e ripetute in classe.
- ✓ Non dare eccessiva importanza a errori che non recano pregiudizio all'esito finale in termini di acquisizione dei contenuti disciplinari.
- ✓ Non rilevare gli errori interrompendo durante la prestazione valutativa.

ASPETTI DA FAVORIRE DURANTE LA VALUTAZIONE

- Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina.
- Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto.
- Accontentarsi di risultati parziali confidando in un apprendimento per accumulazione nel tempo, anche verso la fine di un ciclo.
- Nel commento a un'interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di quelli negativi, dimostrandosi ottimisti quanto alle possibilità di recupero alla fine dell'unità di apprendimento o del percorso scolastico annuale.
- Valutare in modo costruttivo, separando l'errore dal contenuto; anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori effettivamente legati all'oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale.
- Permettere all'alunno/a di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli iniziali o comunque dargli atto che li ha superati.
- Consentire l'utilizzo delle misure compensative e dispensative previste nel PDP/PEI.